



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e
i Servizi - Servizio Centrale Camere di Commercio -
Ufficio B3 "Finanza camerale"

5 AGO. 2002

Roma,
00187 - Via Sallustiana, 53

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA


509921

Prot. n. Allegati

LORO SEDI

Risposta al Foglio n. e p.c. **ALLA BANCA DI ROMA**
Via M. Minghetti, 17

del



00187 ROMA

ALL'INFOCAMERE
ROMA
PADOVA

OGGETTO: Diritto annuale; applicazione a unità locali conferite ad altri soggetti.

La Banca di Roma ha chiesto allo scrivente Ufficio il proprio parere in merito al versamento del diritto annuale in favore delle Camere di commercio per l'anno 2002, da parte delle imprese che hanno trasferito unità locali ad altre imprese.

Più esattamente, nel caso specifico, si presenta la situazione come di seguito esposta in sintesi.

La Banca di Roma s.p.a ha costituito una impresa chiamata Nuova Banca di Roma s.p.a. il cui capitale sociale è detenuto interamente dalla Banca di Roma s.p.a.

L'assemblea della Nuova Banca di Roma s.p.a. il giorno 4 maggio 2002 si è riunita per assumere decisioni in linea con il programma di ristrutturazione del gruppo Banca di Roma. La Nuova Banca di Roma s.p.a. ha assunto le attività operative fino a quel giorno esercitate dalla Banca di Roma s.p.a. ed in particolare l'attività dell'azienda bancaria.

Per tale motivo a partire dal 1° luglio 2002 la Banca di Roma si è resa cessionaria dei relativi beni e rapporti giuridici e tale cessione ha avuto effetto dalla stessa data.

La Nuova Banca di Roma s.p.a. ha depositato, presso gli uffici del Registro imprese delle camere di commercio, ove è presente con le proprie filiali, la denuncia di iscrizione al fine di riaprire la posizione in precedenza chiusa dalla società conferente.

Poiché alcune camere di commercio hanno richiesto, all'atto della denuncia di apertura, il versamento da parte della Nuova Banca di Roma s.p.a. del diritto annuale (anno 2002) relativo alle unità locali dislocate nelle varie province ove era presente la conferente Banca di Roma s.p.a., si ritiene opportuno impartire istruzioni al fine di uniformare il comportamento delle camere di commercio interessate della sede legale e/o delle sedi di unità locali della predetta Nuova Banca di Roma s.p.a.


Si deve, innanzitutto, premettere che la Nuova Banca di Roma s.p.a., in quanto soggetto giuridico di nuova istituzione è tenuta a versare il diritto annuale in favore della Camera di commercio di Roma, data la residenza della propria sede legale nella città di Roma. Nelle province ove sono ubicate le unità locali si deve provvedere ad una registrazione nel REA della nuova titolarità di dette unità locali. Detta registrazione non rappresenta un'iscrizione della Nuova Banca di Roma s.p.a. e pertanto la stessa non sarà soggetta al versamento del diritto annuale.

Per le unità locali, in rapporto al diritto già richiamato, non sussiste l'obbligo, a carico di Nuova Banca di Roma s.p.a. di ripetere il versamento del tributo poiché a tale obbligo aveva adempiuto, antecedentemente al 1° luglio 2002, la conferente Banca di Roma s.p.a.

In merito ad una precedente situazione del tutto confrontabile con quella sopra descritta, il Ministero dell'industria si era già pronunciato con propria nota n.295287 del 18 gennaio 1994.

Pertanto laddove, eventualmente, si sia proceduto da parte dell'ente camerale, alla richiesta di ripetizione del versamento del diritto si dovrà procedere alla restituzione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Antonio Cinti)



PIE
fes

8